



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**LINEE GUIDA IN ORDINE ALLE ELEZIONI
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Con le presenti linee guida, vista la nota del Ministero della Giustizia del 31 marzo 2016 relativa al mutamento della geografia giudiziaria ed ai conseguenti effetti sugli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha adottato alcune disposizioni interpretative dell'art. 25 del D.Lgs. 139/2005, volte a consentire l'ordinato e proficuo svolgimento della procedura relativa alla elezione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Le procedure elettorali, pertanto, dovranno tener conto dei seguenti aspetti.

1. Determinazione dei seggi.

1. Il Consiglio Nazionale si compone di ventuno consiglieri eletti fra gli iscritti nella Sezione A dell'Albo. Le disposizioni dell'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 139/2005 relative alla rappresentatività degli iscritti nella Sezione B dell'Albo non trovano applicazione poiché alla data delle elezioni nessun esperto contabile avrà maturato l'anzianità decennale richiesta per l'elettorato passivo dall'art. 25, comma 3, D.Lgs. 139/2005.

2. Composizione e deposito delle liste.

1. La composizione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio Nazionale è effettuata nel rispetto delle previsioni dei commi 3 e 6 dell'art. 25 D.Lgs. 139/2005¹. L'articolazione territoriale della lista è garantita anche avuto riguardo al candidato Presidente.

2. Non possono presentare la candidatura coloro che hanno già ricoperto la carica di membro del Consiglio Nazionale per due mandati consecutivi.

¹ Art. 25, comma 6, D.Lgs. 139/2005:

“La presentazione delle candidature è fatta, su base nazionale, per liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente, con un numero di candidati effettivi pari al numero dei componenti il Consiglio nazionale, aumentato di cinque candidati supplenti. Ciascuna lista dovrà essere formata, nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2, da candidati effettivi iscritti in Albi di Ordini appartenenti ad almeno diciotto diverse regioni, con il limite massimo di due candidati per regione”.

3. Le liste devono indicare il nome, la data di nascita, l'indirizzo, la data ed il luogo di iscrizione nell'albo di ciascun candidato e del Presidente.

4. Per il deposito, e la loro successiva ammissione, le liste, contenenti i dati previsti al comma precedente, dovranno pervenire entro e non oltre il **10 novembre 2016**² al Ministero della Giustizia, presso l'Ufficio indicato dallo stesso dicastero, e dovranno essere corredate dalle dichiarazioni di presentazione e di accettazione delle candidature, anche da parte dei cinque candidati supplenti, debitamente sottoscritte e recanti in allegato copia di un documento di riconoscimento dei candidati.

5. Il candidato Presidente deve essere in possesso dei requisiti di cui al quarto comma dell'art. 25 del D.Lgs. 139/2005³.

6. L'elenco delle liste ammesse sarà pubblicato sul sito Internet del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

3. Propaganda elettorale.

1. La propaganda elettorale si svolgerà con modalità consone al decoro ed alla dignità professionale e nel rispetto delle norme deontologiche; è comunque vietata nel luogo in cui si svolgono le operazioni elettorali e nelle sue immediate vicinanze. Essa deve consistere unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti della singola lista, con carattere meramente informativo, e non deve mai ledere il prestigio della Professione e delle eventuali liste concorrenti.

4. Convocazione dei Consigli territoriali.

1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine convoca presso la sede dell'Ordine i Consiglieri per le operazioni di voto del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili per il giorno **9 gennaio 2017** dalle ore 17,00 fino al completamento delle operazioni elettorali, che dovranno improrogabilmente concludersi entro le ore 19,00 presso gli Uffici dell'Ordine (*All. I*).

5. Svolgimento delle operazioni elettorali

1. Alle ore 17,00 del **9 gennaio 2017** il Presidente del Consiglio dell'Ordine darà inizio alle operazioni elettorali del Consiglio, ricordando che è consentito votare per una sola lista e che non si esprimono preferenze.

² Art. 25, comma 8, D.Lgs. 139/2005:

“Le liste dovranno essere depositate presso il ministero della Giustizia almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni. Il Ministero della Giustizia verifica il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo. La violazione delle predette disposizioni comporta l'esclusione dalla procedura elettorale.”

³ Art. 25, comma 4, D.Lgs. 139/2005:

“L'elettorato passivo alla carica di presidente è riservato agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo. Il candidato presidente deve aver ricoperto in precedenza la carica di presidente di un Consiglio di un Ordine territoriale o di consigliere nazionale.”

2. I consiglieri esprimono in modo palese il proprio voto, salvo il caso in cui il voto segreto sia richiesto anche da un solo Consigliere.
3. Il voto del Consiglio dell'Ordine si considera espresso a favore della lista che ha riportato il maggior numero di voti espressi dai consiglieri. In caso di parità di voti tra le liste risultate prime, il voto del Consiglio dell'Ordine non è assegnato ad alcuna lista.
4. Al termine delle operazioni di voto, il Presidente avvia le operazioni di scrutinio dei voti espressi, avvalendosi eventualmente della collaborazione di un segretario ed uno scrutatore nominati tra i Consiglieri presenti. I risultati elettorali sono riportati in apposito verbale delle operazioni elettorali. Nel verbale deve essere indicato anche il numero degli iscritti nella Sezione A e B dell'albo tenuto dall'Ordine, alla data del 9 gennaio 2017, (*All. 2*).
5. A ciascun Consiglio dell'Ordine spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti; un voto ogni duecento iscritti, o frazione di duecento, oltre i duecento iscritti e fino a seicento iscritti; un voto ogni trecento iscritti, o frazione di trecento, da seicento iscritti ed oltre. Il numero degli iscritti in base al quale determinare il numero dei voti attribuibili a ciascun Consiglio dell'Ordine è quello che risulta alla data del 9 gennaio 2017, indicato nel verbale delle operazioni elettorali e nella comunicazione di cui all'art. 25, comma 11, D.Lgs. 139/2005.
6. Al termine delle operazioni elettorali, il Presidente del Consiglio dell'Ordine provvede alla trasmissione dei risultati elettorali alla Commissione ministeriale di cui al comma 11 dell'art. 25 del D.Lgs. 139/05, trasmettendo copia della delibera e della comunicazione allegata (*All. 3*).